



TRIBUNALE DI LIVORNO

**AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
LIVORNO**

Relazione del gruppo di lavoro diretto ad approfondire tutte le problematiche, di tipo giuridico e organizzativo, suscitate dal rilascio in forma digitale della copia esecutiva

1. PREMESSA

Con provvedimento del 10 novembre 2020 la S.V. ha istituito il gruppo di lavoro diretto ad approfondire tutte le problematiche, di tipo giuridico e organizzativo, suscitate dal rilascio in forma digitale della copia esecutiva.

In data 18.11.2020 è stato integrato il compito del gruppo anche alle problematiche relative al rilascio di copia (semplice, conforme ed esecutiva) su richiesta di privati cittadini.

Il 20 novembre si è riunito il gruppo tramite video conferenza e, dopo ampia discussione, sono state raggiunte le conclusioni che vengono di seguito sintetizzate.

2. FORMULA ESECUTIVA DIGITALE

2.1. Ammissibilità giuridica

Il Gruppo condivide pienamente le riflessioni svolte dalla S.V. in merito all'ammissibilità giuridica del rilascio della formula esecutiva in forma digitale.

L'art. 476 c.p.c. vieta al cancelliere di rilasciare più una copia esecutiva, se non previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, con la finalità di impedire al creditore di iniziare più di un'esecuzione contemporaneamente, tranne che non sia stato autorizzato il rilascio di una seconda formula, oppure che il Giudice abbia autorizzato il ritiro dell'originale, sostituendolo con una copia autentica.

Il sistema previsto dal codice, basato su una formula inserita su un supporto fisico, prevede che con l'avvio dell'esecuzione tale supporto passi dalla disponibilità del creditore al Tribunale, impedendo quindi di fatto l'avvio di una nuova procedura in assenza di autorizzazione.

Occorre però prendere atto del fatto che la normativa sul processo telematico, per quanto spesso con disposizioni di rango secondario, ha notevolmente innovato la disciplina degli atti, senza che però il legislatore sia sempre intervenuto a riformulare le corrispondenti norme del codice di procedura civile.

La giurisprudenza è comunque orientata a ritenere che la nuova normativa abbia comunque comportato il superamento di quella codicistica, ove incompatibile.

Il processo telematico, in particolare, ha comportato forti innovazioni anche nel settore delle esecuzioni, la cui normativa è stata in parte rivista per essere adeguata alle nuove modalità di svolgimento del processo.

In questo contesto è stata eliminata la previsione del necessario deposito di un originale del titolo esecutivo, in considerazione del fatto che con la nota di iscrizione telematica non è più tecnicamente possibile l'allegazione di un originale cartaceo. Gli artt. 518 (per l'esecuzione mobiliare), 543 (per il pignoramento presso terzi) e 555 (per pignoramento immobiliare) del codice di procedura civile, per come riformati dal D.L. 132/2014, infatti, prevedono attualmente che il creditore pignorante depositi in cancelleria non l'originale del titolo esecutivo, ma solo la copia conforme.

L'art. 52 del D.L. 90/2014, poi, ha inserito il comma 9 bis all'art. 16 bis del D.L. 179/2012, per cui attualmente "le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice".

Tale dettato normativo induce a ritenere superato l'assioma secondo il quale la normativa relativa alle modalità di rilascio della seconda formula esecutiva porterebbe quale precipitato la necessità che questa si sostanzi in un atto necessariamente predisposto su supporto fisico.

Il riferimento alla possibilità per l'avvocato di estrarre duplicati di atti digitali con valore equivalente all'originale, infatti, implica l'irrilevanza rispetto al deposito della copia conforme della formula del fatto che l'originale sia cartaceo o digitale, posto che il Cancelliere ben può inserire la formula direttamente nei registri di cancelleria.

Nessun ostacolo giuridico al rilascio della formula digitale deriva poi dal fatto che per tale via il legale potrebbe promuovere contemporaneamente più azioni esecutive, posto che neppure il rilascio in forma cartacea costituirebbe un deterrente, visto che l'originale non viene più consegnato all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento.

Il rispetto del divieto di far circolare una seconda copia non autorizzata della formula esecutiva, quindi, non potrà che essere rimesso alla responsabilità dell'avvocato, il quale dovrà rilasciare una specifica dichiarazione circa l'unicità del duplicato da esso creato.

Pur essendo sostanzialmente impossibile per l'ufficiale giudiziario effettuare riscontri sulla veridicità o meno di tale dichiarazione, non potendo verificare sui registri di tutti gli uffici d'Italia quante azioni esecutive siano state promosse sulla base del medesimo titolo, si ritiene che la minaccia di sanzioni disciplinari e penali sia un sufficiente deterrente nei confronti di eventuali abusi della possibilità di utilizzare un duplicato informatico della formula.

Per l'ammissibilità giuridica si è recentemente espresso anche il Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, che ha risposto in termini positivi al quesito posto dall'Ufficio NEP di Milano circa la "utilizzabilità dei titoli esecutivi contenenti rilascio di formula esecutiva in formato telematico e firmato digitalmente dal cancelliere" (v. circolare del 13.10.2020 Pos. IV-DOG/03-1/2020/CA).

Vari uffici giudiziari si sono espressi poi per l'ammissibilità della formula digitale, predisponendo appositi protocolli.

2.2. Utilità del rilascio della formula in forma digitale

Si ritiene che il rilascio della formula esecutiva in forma digitale possa portare evidenti benefici per l'attività di cancelleria.

Innanzitutto, la procedura di rilascio non richiede la presenza fisica in ufficio né del cancelliere, né del legale.

L'utilizzo di tale procedura, quindi, consentirebbe di ridurre gli accessi al Palazzo di Giustizia, con conseguente sgravio dell'attività di front office.

Tale vantaggio risulta particolarmente rilevante in questo periodo di emergenza sanitaria, nel quale è necessario ridurre al minimo indispensabile i contatti interpersonali.

L'innovazione, però, potrebbe risultare utile anche una volta superata l'emergenza, consentendo alle cancellerie di meglio programmare il proprio lavoro, senza dover far fronte a richieste presentate direttamente allo sportello.

Ulteriore vantaggio è costituito dal fatto che la formula potrà essere predisposta e rilasciata senza trovarsi necessariamente presenti nel palazzo di Giustizia.

L'ultimo rilascio del sistema SICID, infatti, consente di aggiornare i registri di cancelleria anche da remoto. Il sistema è stato anche aggiornato in modo da gestire specificamente il rilascio della formula esecutiva e delle copie dei provvedimenti.

La metodologia proposta, quindi, consentirebbe un proficuo impiego degli impiegati che scelgano di svolgere modalità di lavoro da remoto.

Altro vantaggio è costituito dalla dematerializzazione del supporto, con risparmio economico in termini di minor utilizzo della carta e delle fotocopiatrici.

Per l'utenza il vantaggio sarebbe da individuare nella possibilità di richiedere ed ottenere la formula senza uscire dallo studio professionale, che spesso si trova in città diverse dal capoluogo, anche per avvocati iscritti all'Albo di Livorno.

Tali vantaggi non comportano come contraltare un aggravio di lavoro per chi deve predisporre la formula, posto che la procedura informatica è sostanzialmente sovrapponibile a quella analogica, sia in termini di complessità, che di impegno temporale.

Se è vero che al momento le attività materiali vengono svolte da un commesso, infatti, non può escludersi che anche la predisposizione del pdf da firmare venga effettuata da tali soggetti.

In ogni caso, l'apposizione del timbro e della firma sul pdf scaricato richiede non più di un paio di minuti, molto meno del tempo impiegato per consegnare la copia cartacea all'interessato.

2.3. Modalità pratiche di predisposizione ed invio della formula esecutiva digitale

Le Cancellerie del Tribunale già da tempo predispongono duplicati informatici con formula esecutiva da inviare telematicamente.

Questo accade al momento per tutti gli atti che non sono destinati ad una esecuzione forzata, come ad esempio le sentenze di separazione e divorzio da inviare all'Ufficiale di stato civile.

Parte del personale, quindi, risulta già formata nell'utilizzo delle tecnologie.

In particolare, al momento la formula esecutiva viene rilasciata inserendo una casella di testo all'interno del file estratto da SICID. Il documento così predisposto viene poi sottoscritto digitalmente, o all'interno del SICID stesso o attraverso un programma esterno.

La medesima procedura può essere estesa senza particolari problematiche anche al rilascio delle formule esecutive digitali.

Nella sostanza la procedura dovrebbe essere la seguente:

- il cancelliere estrae da SICID il provvedimento sul quale apporre la formula esecutiva;
- attraverso Adobe Reader, utilizzando la funzione "compila e firma", viene inserita una casella di testo con la formula esecutiva, che può essere incollata da un modello predisposto. In alternativa, è possibile predisporre un timbro. L'utilizzo della casella di testo consente di scegliere il punto in cui inserire la formula, scegliendo spazi bianchi del documento, oltre a regolare le dimensioni e la conformazione della casella, laddove per il timbro è solo possibile aumentare o ridurre le dimensioni;
- deve comunque considerarsi che la formula esecutiva presuppone l'inserimento di un testo piuttosto lungo, per cui la casella mal si presta ad essere ridotta nelle dimensioni per essere adattata allo spazio vuoto a margine del testo; la formula, quindi, verrà inserita tipicamente in fondo al provvedimento;
- nell'ipotesi in cui il documento non presenti spazi in cui inserire la formula (che non saranno residuali) sarà necessario utilizzare un programma per aggiungere una pagina sulla quale apporre la formula;
- data l'incidenza di tale ipotesi, si potrebbe pensare di utilizzare tale procedura come standard. La procedura sarebbe quindi:
 - o creare un file pdf con la parte della formula esecutiva che è valida per ogni provvedimento (basta farlo una sola volta);
 - o estrarre il documento da SICID;
 - o unire i due documenti con un apposito programma (per esempio, in rete si trova gratuitamente il programma PDFtk, che, per quanto in lingua inglese, è molto intuitivo);
 - o il programma che unisce i file può essere configurato per aprire il file generato in Adobe Reader, all'interno del quale può essere inserita una casella di testo con la parte variabile della formula esecutiva attraverso la funzione "compila e firma" sopra descritta;
- file così[FN1] formato può essere sottoscritto digitalmente in due modi:

- all'interno di Adobe Reader, che potrà essere appositamente configurato (<https://www.youtube.com/watch?v=nyr61AxL1sE>);
- all'interno di SICD al momento dell'aggiornamento del sistema;
- il cancelliere aggiorna il fascicolo per annotare il rilascio della formula esecutiva, allegando il documento come sopra creato (che potrà essere già sottoscritto, ovvero verrà sottoscritto in tale momento);
- l'avvocato scarica il documento, vi appone una dichiarazione di conformità e di inesistenza di altre formule e la consegna all'Ufficiale Giudiziario;
- nel caso in cui la consegna all'Ufficiale Giudiziario sia materiale, l'avvocato dovrà necessariamente stampare l'atto ed apporre la propria autenticazione in un foglio separato. Ammettendo la possibilità di invio telematico della formula, l'Avvocato potrebbe inserire la propria autenticazione e firma sul medesimo documento digitale, che così conterrebbe la firma del Giudice, del Cancelliere e dell'Avvocato. Sarebbe poi l'Ufficiale Giudiziario a stampare il tutto per conservare il documento ai sensi dell'art. 111, dpr 1229/1959;
- con riferimento a tale ultimo aspetto, comunque, il Dirigente dell'Ufficio NEP ha fatto notare che la trasmissione telematica degli atti dei privati all'UNEP è nella sostanza irrealizzabile, non tanto per la mancanza di previsioni legislative che la prevedano (vedasi ad es. art. 149 bis c.p.c. o da ultimo l'art. 3, comma 1 lett. h-bis, del D.L. 28/2020 conv. in L. 70/2020), quanto per l'assenza materiale di un sistema informatico in uso agli UNEP che consenta la ricezione degli atti (come per il PCT) e la verifica del pagamento di quanto dovuto. L'attuale versione del programma ministeriale G.S.U., non utilizzato tra l'altro in tutti gli UNEP in quanto il Ministero non ha ancora completato la copertura nazionale, non consente infatti una qualsiasi interlocuzione telematica con gli utenti esterni. Sono in corso già da tempo dei tentativi della DGSIA di sviluppare nuove versioni che possano fornire tali funzionalità, ma allo stato senza esito. Allo stato, poi, non è possibile utilizzare il sistema di pagamento che viene utilizzato per le iscrizioni a ruolo delle cause ordinarie, posto che in quelle ipotesi le somme dovute vengono direttamente versate all'Erario dalla parte istante ed il cancelliere effettua soltanto il relativo controllo; le somme versate dalle parti private per le richieste di notifica e di pignoramento, invece, ai sensi del D.P.R. 1229/1959 devono essere incamerate direttamente e gestite autonomamente dall'UNEP e successivamente sono ripartite tra le varie funzioni (diritti da versare all'Erario, trasferte da suddividere tra gli ufficiali giudiziari, tassa del doppio 10% e tassa del 16%, ritenuta del 3% per il Fondo spese di ufficio). Non è neanche pensabile, inoltre, che l'Avvocato effettui un bonifico manuale sul conto corrente dell'UNEP per ogni singola richiesta di notifica o di pignoramento posto che, oltre a non essere previsto da alcuna disposizione, ciò comporterebbe per la relativa verifica e rendicontazione un dispendio di energie assolutamente sproporzionato per l'Ufficio.

La procedura come sopra descritta ha il vantaggio di non richiedere l'installazione di programmi diversi da quelli già in uso all'Amministrazione, e ben conosciuti dagli utenti; occorre esclusivamente qualche adeguamento rispetto alle varie versioni di Adobe Reader in uso ed installare e configurare il programma per unire più pdf.

La formazione per il personale che già non utilizza questa metodologia dovrebbe essere molto veloce.

Sul piano organizzativo sarebbe necessario predisporre un vademecum per l'operatore e dotare il commesso degli strumenti informatici per predisporre il pdf da sottoporre alla firma del cancelliere.

La richiesta della formula avverrebbe con il deposito telematico direttamente in PCT e l'inserimento della stessa sarebbe poi comunicato a mezzo SICID, per cui non vi è necessità di predisporre ulteriori strumenti informatici

2.4. Il pagamento del diritto per la copia

Il gruppo di lavoro si è posto il problema della necessità o meno di richiedere il pagamento del diritto per la copia della formula esecutiva.

Ci si è in particolare chiesti se la normativa sul processo telematico possa far propendere per una gratuità dell'estrazione della copia (come peraltro previsto in alcuni protocolli conclusi in altri uffici).

L'Art. 268 del DPR 115-2002 recante "Diritto di copia autentica", infatti, al comma 1-bis prevede che "Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221".

Come si è visto, Il c. 9-bis dispone: "Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice".

Dal punto strettamente formale, la formula esecutiva è un atto digitale che viene inserito nei sistemi informatici e poi estratto dall'avvocato.

Si è però anche evidenziato che nel caso specifico non si tratta di un semplice atto già presente nei fascicoli, ma di un provvedimento che viene predisposto su richiesta dell'avvocato.

Questo potrebbe far propendere per la necessità di pagamento del diritto.

Qualora si ritenesse preferibile l'altra tesi, però, sarebbe opportuno avanzare previamente un apposito quesito al Ministero, al fine di non esporsi a rilievi ispettivi per il mancato incasso del contributo.

In attesa della risposta del Ministero, si ritiene preferibile continuare a richiedere il pagamento.

Si dovrebbero predisporre quindi delle linee guida, nelle quali spiegare al foro che per richiedere la formula dovrà inviare telematicamente, oltre alla domanda, con allegato il provvedimento e la prova della notifica, anche il pagamento telematico del diritto (ottenuto accedendo al sito pst.giustizia.it) o la copia del mod. F23, nonché indicare la formula necessaria per autenticare la copia al fine del successivo utilizzo per le azioni esecutive.

2.5. La non utilità di analogo procedura di rilascio in forma digitale della formula esecutiva per i provvedimenti del giudice penale e del giudice di pace

Come sopra indicato, la possibilità (o meglio: l'utilità) di rilasciare copie in forma esecutiva di provvedimenti giudiziari è strettamente collegata alla possibilità, da parte di chi ne usufruisce, di estrarre autonomamente dal sistema informatico dell'Amministrazione una copia cartacea dell'originale digitale e autenticarne la conformità all'originale (art. 16-bis c. 9-bis del D.L. 179/2012), per poi farne uso, in primis, consegnandolo all'Ufficiale Giudiziario per iniziare l'esecuzione.

Attualmente, l'unico sistema informatico in cui possono essere inseriti e conservati originali digitali di cui sia possibile estrarre e autenticare la copia cartacea è il PCT, in uso al Tribunale civile, non essendo ancora previsti analoghi sistemi informatici nel settore penale del Tribunale e presso l'Ufficio del Giudice di Pace.

Nulla vieta, teoricamente, di rilasciare anche presso tali uffici una copia di un provvedimento del giudice costituente titolo esecutivo.

In pratica – non essendo (ancora) prevista la formazione di un provvedimento del giudice nativo digitale a valore legale – si dovrebbe scansionare l'originale del provvedimento e sulla scansione apporre la formula esecutiva (nei modi indicati sopra). Tale originale (digitale) potrebbe essere inviato a mezzo pec all'avvocato che lo ha richiesto.

Ma, come detto, l'avvocato non potrebbe, in assenza di un potere certificatorio generale e nella impossibilità di valersi di quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. cit., attestare la conformità della copia cartacea da lui estratta dall'originale trasmessogli a mezzo PEC da presentare all'ufficiale giudiziario, poiché non estratta dal fascicolo informatico e dunque dovrebbe limitarsi a far uso del documento digitale, senza possibilità di estrarne conforme copia cartacea.

Il Gruppo di lavoro ha, pertanto, concluso che il rilascio di copia digitale in forma esecutiva per il settore penale del Tribunale e per il Giudice di pace appare – per il momento – privo di effettiva utilità pratica e inutilmente farraginoso per le cancellerie.

3. COPIE DIGITALI PER I CITTADINI

La previsione della possibilità di rilascio di una copia informatica degli atti non costituisce un'opzione, ma un preciso obbligo.

L'AGICOM, infatti, ha già avuto modo di censurare l'assenza nell'Ufficio di una procedura per il rilascio di copie digitali di atti.

Trattandosi di una procedura complessa, che richiede il possesso di strumenti e competenze informatiche non diffusi in tutta la cittadinanza, si ritiene opportuno che la procedura sia prevista come meramente facoltativa, rimessa alla volontà della parte.

Per la procedura di richiesta della copia potrebbe essere implementata la pagina già presente sul sito del Tribunale, rendendo eventualmente più visibile il collegamento.

Tale sistema consentirebbe di inviare direttamente alla cancelleria la richiesta della copia, precisando che si richiede l'invio telematico.

Nella pagina potrà essere incluso un rinvio all'applicazione già presente sul sito per il calcolo dei diritti di copia.

Il pagamento dei diritti di copia può essere effettuato attraverso la procedura già in uso da parte degli avvocati. L'accesso al sito pst.giustizia.it, infatti, è consentito anche ai privati cittadini, previa autentica a mezzo di CNS (che tutti hanno nella loro tessera sanitaria).

Nel sito potrebbe essere inserita una breve guida, che riassume il contenuto dei vademecum già presenti sul sito ministeriale.

Dal momento che gli atti di cui si discute contengono dati sensibili, occorre avere particolare attenzione nel riconoscimento del soggetto che invia la richiesta.

A tale fine, non potendo essere richiesto a tutti il possesso di una pec, in assenza di un obbligo normativo, si potrebbe richiedere di allegare alla domanda la copia di un documento di identità. Si potrebbe in questo modo disincentivare l'abuso da parte di terzi del servizio, tenuto conto delle conseguenze penali che ne deriverebbero.

In alternativa, stante la prossima generalizzazione dell'utilizzo della SPID, si potrebbe verificare con il gestore del sito internet la possibilità di creare un'area protetta accessibile a mezzo SPID.

Le procedure per ottenere il rilascio delle copie digitali non possono per loro natura essere troppo semplificate. Va comunque considerato che i soggetti interessati al rilascio di copie informatiche saranno persone necessariamente particolarmente avvezze all'uso di tali tecnologie, mentre per gli altri rimarrà disponibile la procedura ordinaria.

La Cancelleria, ricevuta la richiesta delle copie, verificherà l'identità del richiedente nel modo indicato ovvero verificando se sia allegato un doc. di identità in corso di validità ed il suo diritto/interesse a riceverle, oltre alla correttezza del pagamento dei diritti di copia. In caso positivo, invierà l'atto estratto dal sistema all'indirizzo di posta indicato dal richiedente.

L'eventuale rilascio di copie conformi o esecutive avverrebbe con le medesime modalità previste nel caso di richiesta inviata da un avvocato.

Il rispetto del diritto alla privacy al momento dell'invio del documento sarebbe garantito dall'autorizzazione rilasciata in proposito dal richiedente.

Il Gruppo di lavoro segnala infine la opportunità di dare evidenza di tale opportunità di rilascio delle copie non solo mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ma anche:

- a) chiedendo al Comune di Livorno di inserire un link nel proprio sito;
- b) richiedendo alla stampa locale di dare la relativa informazione ai lettori;
- c) attivando all'interno dell'istituendo URP un servizio di informazioni telefoniche sulle modalità di accesso a tale servizio.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti, rendendoci disponibili per predisporre le linee guida, adeguare il sito del Tribunale e formare il personale interessato.

Livorno, 24 novembre 2020

I componenti del gruppo di lavoro

Maria Sammarco, Gianmarco Marinai, Franco Pastorelli, Fabrizio Nicoletti,
Filippo La Fauci, Anna Maria Lena Martini, Carla Semeraro, Luca Malfatti